

# COMUNICATO STAMPA

Mi sono sentito in dovere di convocare questa conferenza stampa innanzitutto per trasparenza nell'attività amministrativa e anche per fare chiarezza ed evitare travisamenti su una questione rilevante che sta interessando il territorio della Regione Lazio e che assolutamente non può essere affrontata in modo provinciale, riguardando aspetti dai quali le amministrazioni dei Comuni e degli Amministratori come me di società quali la FRZ non possono non tener conto e dai quali non possono prescindere.

La FR0, impresa partecipata pubblica, a partire dal 2020 ha dovuto avviare un percorso di ottimizzazione dei servizi con emissione di gare d'appalto volte a regolarizzare la gestione e ad operare nell'ottica del risparmio per i cittadini di Formia e Ventotene. Appena mi sono insediato a dicembre, ho rilevato che la gestione del vetro veniva effettuata con introiti nulli o quasi nulli per le casse aziendali e dei cittadini, in quanto lo stesso veniva portato a Sermoneta con i nostri automezzi e ci veniva riconosciuto il pagamento di 10 euro a tonnellata. Attualmente, invece, il vetro è stato affidato ad una azienda che viene a caricarselo e ci riconosce un corrispettivo di 75 euro a tonnellata a fronte di circa 1500 ton/anno prodotte. Tale semplice intervento ci sta facendo guadagnare circa 110000 (centodiecimila) euro all'anno, oltre a farci risparmiare i costi di trasporto.

Purtroppo CSA ha un impianto tecnicamente insufficiente ad un idoneo trattamento dei rifiuti e alla chiusura del ciclo dei rifiuti: la stessa infatti gestisce un impianto TM e non un impianto TMB e quindi non tratta la frazione organica presente in maniera variabile all'interno dei rifiuti indifferenziati.

Ho reperito una lettera del 7 Novembre 2022 con cui la CSA ci ha anche comunicato la possibile interruzione del servizio per l'esaurimento delle volumetrie della discarica di Viterbo, con tutte le conseguenti problematiche igienico-sanitarie e da ultimo, a seguito di apposita determinazione del 21/12/2022 G 18322 della Regione Lazio, ha chiesto a FRZ di predisporre a corrispondere € 52 in più a tonnellata per gli scarti da trasferire addirittura in Olanda, a fronte di un servizio che nemmeno garantisce un trattamento dei rifiuti indifferenziati conforme al principio delle migliori tecniche disponibili ed al principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti, al quale la gestione dei rifiuti deve essere improntata e che non è idoneo per la tipologia di secco residuo che la FRZ produce.

E' importante fare presente le problematiche che la FRZ deve affrontare nella gestione dei rifiuti e nel caso qui trattato quelli con EER 200301, che sono:

1. Di tipo tecnico/normativo collegato alle norme europee, nazionali e regionali;
2. di tipo ambientale;
3. di tipo amministrativo collegato agli aspetti contrattuali;
4. di tipo economico;

**Quanto al punto 1**, le norme che regolamentano le scelte da effettuare derivano dalla normativa europea, di cui le norme nazionali e quelle regionali devono costituire l'attuazione. In particolare in ambito nazionale il Dlgs 152/06 recentemente modificato dal Dlgs 116/20 regola sia la responsabilità del produttore dei rifiuti che è responsabile della classificazione del rifiuto, della sua corretta gestione e del suo corretto avvio a trattamento. E' quindi il produttore che ha l'onere delle scelte e la responsabilità nel corretto avvio a trattamento del rifiuto nel rispetto dell'art. 179 del vigente Dlgs 152/06. Importantissimo il Dlgs 36/03 modificato dal Dlgs 121/20 che costringe di fatto alla scelta di un impianto TMB onde poter garantire la corretta gestione del EER 200301.

Lo smaltimento che riguarda il destino finale del EER 200301 è descritto dall'art 182 dello stesso Dlgs, mentre l'art 182 bis norma il principio fondamentale di autosufficienza e prossimità e al comma 1 recita:

*" Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*

La lettura normativa evidenzia nelle parti evidenziate in grassetto le forti motivazioni della nostra scelta che si è rivolta ad un impianto TMB con trattamento meccanico biologico che l'impianto di Castelforte non garantisce, trattandosi di impianto solo di trattamento meccanico, che non può trattare la parte organica e nel caso particolare il sottovaglio del rifiuto trattato.

Come si può evincere da quanto derivante dalla procedura di infrazione n. 2011/4021 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia e con il ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro l'Italia il trattamento praticato con sola trituratione di rifiuti indifferenziati da destinare allo smaltimento in discarica senza provvedere alla stabilizzazione della frazione organica non incide affatto sulla salvaguardia ambientale e della salute pubblica. Di fatto il solo trattamento meccanico non ha nessuna efficacia per garantire il rispetto della norma che regola lo smaltimento in discarica. Tale principio è meglio rappresentato nella Sentenza della Corte Europea del 15 ottobre 2014 che si allega in cui viene evidenziato come siano i TMB a garantire il corretto trattamento dei rifiuti stante quanto contemplato nella decisione UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili). Nella citata Sentenza è lo stesso governo italiano che con lettere del 3 e del 6 agosto 2012 riconosce l'esistenza di un deficit di capacità di TMB per il subato di Latina e che tale deficit può essere compensato utilizzando la capacità residua del vicino subATO.

La circolare n. 42448 del 6 agosto 2013 del Ministro dell'ambiente fornisce ulteriori chiarimenti sulla insufficienza della trito-vagliatura e la necessità di ulteriori trattamenti sulla frazione organica.

Va inoltre evidenziato che nella Regione Lazio il piano regionale vigente recita al punto 11.1 relativo a **PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO:**

*Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano: - organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; - **garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);** - **garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani.***

In grassetto viene evidenziat

o, dunque, come gli impianti idonei e conformi al principio delle migliori tecniche disponibili siano solo i TMB, che garantiscono in effetti l'idoneità del rifiuto destinata allo smaltimento.

Essendo la FRZ responsabile della destinazione del rifiuto e del suo corretto conferimento ad impianti idonei, e non essendo l'impianto TM di CSA idoneo al trattamento dei rifiuti indifferenziati conferiti da FRO. visto quanto sopravvenuto con la normativa di recepimento dell'economia circolare in Italia che per quanto concerne il rifiuto EER 200301 è inserito nelle modifiche al Dlgs 36/03 apportate con il Dlgs 121/20 L'impianto TMB inserito nel nostro ATO è quello della RIDA Ambiente di Aprilia al quale al momento non possiamo rivolgerci, in quanto il conferimento dei rifiuti a tale impianto, che si trova assai distante da Formia, comporterebbe una riorganizzazione del servizio di trasporto, i cui costi e tempistiche sono oggetto di valutazione. L'impianto TMB di SAF in Colfelice risulta rispettare il principio di cui all'art. 182 bis sulla autosufficienza e prossimità e garantisce allo stato attuale uno corretto smaltimento rispettivo della normativa vigente.

Il TMB di SAF garantisce sia contro il rischio igienico-sanitario e sia a tutela ambientale e, cosa sicuramente non trascurabile, consente maggiore economicità che è riscontrabile dalle note ricevute da chi scrive, che sono allegate alla presente assieme alla nota e comunicazione che abbiamo inviato alla Regione. La Regione dovrà poi comunicarci se è corretta l'opzione SAF o se ci si debba rivolgere alla RIDA ambiente di Aprilia. Intanto ho avviato un confronto con RIDA ambiente per valutare i costi e gli eventuali interventi gestionali da adottare per garantire il conferimento in Aprilia una volta valutata l'offerta economica e creata una interlocuzione con la Regione Lazio.

**Quanto al punto 2** riguardante la tematica ambientale è indubbio che la scelta di conferire i rifiuti ad un impianto TMB sia l'unica sostenibile da un punto di vista ambientale anche per la tipologia di secco residuo da noi prodotta che non può essere trattata presso l'impianto TM di Castelforte. Lo stesso Dlgs 121/20 impone un trattamento sulla parte organica del nostro rifiuto che l'impianto TM di Castelforte non effettua non risultando quindi idoneo a ricevere il rifiuto da noi prodotto.

Si evidenzia inoltre che l'art. 3 ter del Codice dell'Ambiente stabilisce che **"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali (...) deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private**, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione **preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente"**. Inoltre, l'art. 2 del Codice dell'Ambiente, stabilisce che la finalità delle norme ambientali è la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la **salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**. Infine, l'art. 3 quater del Codice dell'Ambiente introduce il **principio dello sviluppo sostenibile**, secondo il quale **"ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle**

generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future” ed in particolare stabilisce al secondo comma che “anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.

Tale normativa evidenzia come le scelte debbano essere orientate a garantire la tutela dell’ambiente (da qui la scelta sul TMB, che garantisce il trattamento della componente organica dei rifiuti indifferenziati e uno smaltimento corretto in discarica) e a minimizzare i trasporti (da qui la scelta sulla SAF), atteso che il trasporto implica l’uso di combustibili fossili e conseguentemente un maggiore impatto ambientale ed uno spreco di risorse naturali fossili.

E’ quindi evidente che per garantire la tutela dell’ambiente, vada preferito il conferimento di rifiuti indifferenziati al TMB più vicino, anche in conformità al principio di prossimità, richiamato, come detto, dall’art. 182 bis del Codice dell’Ambiente, secondo il quale lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani deve avvenire “in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi” e da queste motivazioni deriva la scelta della SAF.

Sono anche rilevanti i rischi igienico-sanitari che si evidenziano nella già citata ed allegata comunicazione del CSA del 7 novembre 2022.

Tali rischi diventano molto minori rivolgendosi ad un impianto di trattamento meccanico biologico, che garantisce l’attuazione dei principi ambientali di sostenibilità sopracitati, a maggiore ragione visto e considerato che la regione Lazio opera in un regime emergenziale in cui è impossibile avere un ciclo chiuso e in cui il piano rifiuti è attualmente obsoleto. L’impianto TMB rappresenta di fatto il corretto smaltimento del nostro rifiuto che l’impianto di Castelforte non può trattare visto quanto previsto dalle norme vigenti.

**Quanto al punto 3** riguardante gli aspetti amministrativi di tipo contrattuale si evidenzia che nel 2015 la FRO ha accettato un’offerta/contratto riferita a tutte le tipologie di rifiuto prodotte in Formia e non in Ventotene fino all’avvio di procedure di appalto, rispetto alle quali CSA nulla ha eccepito.

La FRO è una società a responsabilità limitata **ad esclusivo capitale interamente pubblico** e con soci il Comune di Formia e il Comune di Ventotene, che ha quale oggetto sociale la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell’igiene ambientale ed è oggetto di direzione e coordinamento da parte del Comune di Formia. Solo enti pubblici territoriali locali (enti territoriali del Sud pontino) possono fare parte della compagine societaria di FRO.

Nell’attuazione del suo oggetto sociale, la FRO è tenuta a perseguire l’interesse pubblico che in materia ambientale è espressamente improntato ai principi sopraesposti di tutela e di sostenibilità ambientale ed è tenuta ad applicare il diritto pubblico in tale settore.

La FRO ha accettato una offerta della CSA per il trattamento dei rifiuti indifferenziati del 16/4/2015.

Tale contratto in affidamento diretto è terminato il 16/04/2016 e non poteva essere oggetto di alcun rinnovo automatico in virtù dell'art. 57 comma 7 D.lvo 163/2006, vigente all'epoca, che ha espressamente dichiarato la nullità delle clausole di rinnovo automatico e dei contratti rinnovati tacitamente.

Ovviamente un contratto nullo non è vincolante e pertanto non si può configurare alcun inadempimento in capo alla FRO per avere deciso, in attuazione dell'interesse pubblico al quale deve improntare il suo operato, di avere optato di conferire provvisoriamente i rifiuti indifferenziati al TMB gestito dalla SAF. L'interesse pubblico deve essere attuato sulla base di elementi certi e trasparenti ed è per tale motivo che la giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità che un contratto con un ente pubblico o con un'impresa ad intera partecipazione pubblica, che svolge servizi di pubblica utilità possa essere concluso con comportamenti concludenti, essendo necessaria la forma scritta.

Ma anche se volesse affermarsi per assurdo la sussistenza di un rapporto contrattuale, in ogni caso, il contratto sarebbe da considerare nullo, in quanto violerebbe norme imperative di derivazione UE o avrebbe un oggetto illecito, non dovendo il produttore di rifiuti indifferenziati conferire gli stessi ad un mero impianto di trattamento meccanico, inidoneo a trattare la componente organica del rifiuto indifferenziato.

**Quanto al punto 4** relativo alle implicazioni economiche che vanno valutate oltre che nell'immediato anche nella loro applicazione riferita al futuro è ovvio che qualsiasi azienda pubblica cerca di spendere meno onde far risparmiare soldi pubblici dei cittadini e che quindi ha il dovere di rivolgersi sul mercato a chi garantisce costi minori che le prospettive future portano a far sicuramente diminuire nell'ottica della chiusura del ciclo. Fondamentale nella valutazione del risparmio è infine la valutazione da dare al fattore rischio che, scegliendo un impianto inidoneo sarebbe altissimo sia in riferimento al rischio di interruzione del servizio che a quello penale.

**FRZ Srl**  
L'Amministratore Unico  
Raffaele Rizzo

